

ONCOTECH

Piano Triennale Trasparenza

Adottato il 29/1/2016

Sommario

1. previsione normativa ai sensi della deliberazione Anac n° 144 del 7 ottobre 2014	2
2. l'individuazione degli Organi di Governo di Oncotech e relativi obblighi	3
3 Modalità di attuazione dell'art. 14, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 33/2013	3
4. Dati e informazioni da pubblicare	4
5. Adempimento ai fini della trasparenza	4

1. previsione normativa ai sensi della deliberazione Anac n° 144 del 7 ottobre 2014

Con l'entrata in vigore del nuovo testo dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 33 del 2013, così come modificato dall'articolo 24-bis del d.l. n. 90 del 2014, convertito con la legge n. 114 del 2014, che chiarisce definitivamente l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni dell'intero decreto, nonché con l'emanazione della delibera ANAC n. 144 del 07 ottobre 2014, si distingue tra obblighi relativi all'organizzazione e obblighi relativi all'attività delle amministrazioni pubbliche alle quali si applicano le sue disposizioni.

Tra gli obblighi di pubblicazione in materia di organizzazione, il decreto n. 33, in applicazione della più generale definizione di trasparenza già introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2009 e riprodotta alla lettera dall'art. 1 del decreto n. 33 («accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche»), dà particolare risalto alle obbligazioni relative ad alcune categorie di funzionari pubblici: i componenti degli organi di indirizzo politico (art. 14) e i dirigenti (art. 15), che devono trasmettere alla propria amministrazione ai fini della pubblicazione sul sito ufficiale della medesima, alcuni dati personali, relativi alla situazione patrimoniale e ai compensi percepiti in ragione delle cariche e degli incarichi attribuiti.

L'art. 14 del decreto dispone particolari obblighi di pubblicazione con riferimento «ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale». La disposizione, alla luce della interpretazione già data dell'ambito soggettivo di applicazione del decreto n. 33, non può che essere interpretata nel senso che la distinzione tra incarichi di carattere elettivo e incarichi comunque di «esercizio di poteri di indirizzo politico» riproduce quasi alla lettera la distinzione già contenuta nell'art. 4 del d.lgs. n. 165 del 2001. Tale disposizione comprende tra gli «organi di indirizzo politico-amministrativo» tanto (comma 1) gli organi che siano «direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica» (assemblee e organi monocratici direttamente eletti insieme con organi, monocratici e collegiali da questi eletti), quanto (comma 4) gli organi che non siano espressione di rappresentanza politica, ma che esprimano un indirizzo politico con riferimento all'organizzazione e all'attività dell'amministrazione cui sono preposti. Tra gli organi di indirizzo politico di cui all'art. 14 del decreto n. 33 del 2013, pertanto, si devono comprendere tutti gli organi, elettivi o meno, espressione di rappresentanza politica o meno, che comunque, all'interno della propria amministrazione/ente pubblico, esprimono, attraverso atti di indirizzo e controllo, un indirizzo generale, che può essere qualificato come «indirizzo politico-amministrativo», sull'organizzazione e sull'attività dell'ente, essendo le competenze di amministrazione attiva e di gestione riservate ai dirigenti. A titolo esemplificativo si indicano di seguito una serie di competenze che configurano poteri di indirizzo, in particolare, negli enti pubblici diversi da quelli territoriali, dove di norma non si hanno organi elettivi. Vista la diversa possibile articolazione delle competenze all'interno delle differenti tipologie di enti, al fine di identificare gli organi di indirizzo occorrerà considerare gli organi nei quali tendono a concentrarsi competenze, tra le quali, tra l'altro, l'adozione di statuti e regolamenti interni, la definizione dell'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, l'individuazione delle linee di indirizzo dell'ente, la determinazione dei programmi e degli obiettivi strategici pluriennali, l'emanazione di direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente, l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, l'approvazione dei piani annuali e pluriennali, l'adozione di criteri generali e di piani di attività e di investimento. La nozione adottata, coerente con la distinzione tra organi di indirizzo politico e organi di amministrazione e gestione (d.lgs. n. 165 del 2001) e con la sistematica dello stesso decreto n. 33 (articoli 11, 14 e 15) è poi ulteriormente confermata dall'art. 22, comma 3, del decreto n. 33 e dalla definizione di organi di indirizzo politico contenuta all'art. 1, comma 2, lettera f) del d.lgs. n. 39 del 2013, pur adottata ad altri fini, ma introdotta in attuazione della stessa legge n. 190 del 2012 e nello stesso arco temporale.

L'art. 22 del decreto n. 33 è volto a dare pubblicità, da parte di ciascuna delle amministrazioni, sul complesso degli enti, pubblici e privati, che siano nel suo controllo. Il comma 3 dell'art. 22 citato prevede che **«nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15»**. La norma, in coerenza con la sistematica di fondo del decreto n. 33, distingue ancora nettamente le due categorie di soggetti e fa riferimento agli «organi di

Approvate dal Consiglio Direttivo del Consorzio Oncotech il 29/1/2016 e parte integrante del P.T.P.C:

indirizzo”, senza utilizzare l’aggettivo “politico”, considerando questi obblighi di pubblicazione come discendenti dall’articolo 14 mentre quelli relativi agli incarichi di dirigenza o di consulenza e collaborazione sono ricondotti all’applicazione dell’art. 15. Nell’allegato 1) della citata delibera Anac sono individuati, a titolo meramente esemplificativo, gli organi di indirizzo politico in alcune tipologie di amministrazioni pubbliche.

Per le università statali non appare dubbio che i tre organi di governo, previsti e disciplinati dalla legge dello Stato e dai rispettivi Statuti, cioè il Rettore, il Consiglio di amministrazione e il Senato Accademico, debbano essere qualificati come organi di indirizzo politico. Si tratta di organi eletti dalle rispettive comunità accademiche, che esprimono un notevole grado di “politicalità”, assimilabile a quello espresso dagli organi di indirizzo politico negli enti territoriali, anche se le università sono enti ad autonomia funzionale costituzionalmente garantita proprio perché non sono enti a derivazione politica. Non vi sono dubbi, comunque, che essi esprimano l’indirizzo generale dell’ente, attraverso atti di regolazione, indirizzo e controllo, spesso molto penetranti e limitativi della discrezionalità degli organi di amministrazione e gestione (la dirigenza delle amministrazioni centrali, i direttori delle strutture didattiche e di ricerca). La questione è del tutto chiara per gli organi che la legge n. 240 del 2010 ha posto al centro del processo di definizione degli indirizzi politico-amministrativi degli atenei, il Rettore e il Consiglio di amministrazione.

2. l’individuazione degli Organi di Governo di Oncotech e relativi obblighi

Dall’esame dello Statuto si evidenzia che

- Il consorzio ha sede presso l’Università Federico II (art.2),
- il Consiglio direttivo è composto da nove membri di cui cinque nominati dall’Università e quattro dalla Healthcare, ora CRT, socio di diritto privato. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i cinque membri nominati dall’Università. (art.9)
- che qualora vi sia uno stallo in caso di parità prevale il voto del Presidente che abbiamo visto essere eletto a maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo.(art.10)
- che in relazione alla Disciplina dei poteri spettanti al Consiglio direttivo – nel quale, come si è visto, la maggioranza dei membri è per espressa previsione statutaria costituita da soggetti di nomina pubblica – lo stesso detiene l’effettivo potere di organizzazione e gestione del Consorzio (art. 11)
- è previsto che il Presidente eserciti ogni capacità di influenza (art. 12)
- che il comitato tecnico scientifico – che costituisce l’organo consultivo interno dell’Ente capace di indirizzare l’ambito oggettivo dell’attività del Consorzio – è costituito da diciannove membri di cui dieci di nomina universitaria e nove dal soggetto privato (Art. 13).

Tutto ciò determina che il controllo dell’Ente è detenuto dall’Università sia all’interno del Consiglio Direttivo sia con riguardo alla scelta del suo Presidente sia, infine, per la designazione del Comitato Tecnico scientifico. Correlando tali elementi con il disposto dell’art. 2359 CC si deve concludere che l’Università detenga ed integri una influenza dominante sulle decisioni del Consorzio e degli Organi di cui lo stesso è costituito.

3. Modalità di attuazione dell’art. 14, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 33/2013

Sulla base di una interpretazione coordinata dell’art. 14 con la legge 5 luglio 1982, n. 441, è da ritenersi che l’obbligo delle dichiarazioni e delle attestazioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal decreto legislativo n. 33/2013, riguardanti la situazione patrimoniale dei componenti degli organi di indirizzo politico, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, è posto in capo al componente dell’organo di indirizzo politico. Quest’ultimo è tenuto, altresì, a dichiarare i casi di mancato consenso del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di cui

l'amministrazione deve dare evidenza sul proprio sito istituzionale. Sono parenti entro il secondo grado: nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta (figli dei figli), fratelli, sorelle.

4. Dati e informazioni da pubblicare

Relativamente ai componenti degli organi di indirizzo politico in carica, i dati e le informazioni da pubblicare ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 sono indicati nell'allegato 1 "Elenco degli obblighi di pubblicazione" della delibera ANAC n. 50/2013.

Per i soggetti cessati dall'incarico o dal mandato i dati rimangono pubblicati per i tre anni successivi alla data di cessazione, unitamente alle dichiarazioni di cui all'art. 4 della legge 441/1982, ad eccezione delle informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 441/1982, entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio, i componenti degli organi di indirizzo politico sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche. Entrambe le dichiarazioni devono essere pubblicate in ragione del rinvio contenuto nell'art. 14 all'art. 4 della l. n. 441/1982.

Decorso il termine di pubblicazione le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

Per «informazioni concernenti la situazione patrimoniale» di cui all'art. 14, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, si intendono la dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, ivi compresa la titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società.

Nel caso di soggetti tenuti alla pubblicazione di dati e informazioni già pubblicati da altri enti pubblici, in primis – nel caso di Oncotech – l'Università degli studi di Napoli Federico II, varrà un rimando alla già esistente comunicazione, come meglio specificato nel punto successivo.

5. Adempimento ai fini della trasparenza

Ai sensi dell'art. 22 del Decreto n. 33 si adempie alla pubblicità e trasparenza mediante l'inserimento del seguente collegamento al sito istituzionale dell'Università degli studi di Napoli Federico II: (<http://www.unina.it/trasparenza/organizzazione>), nel quale sono pubblicati, in applicazione degli articoli 14 e 15, i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico.